

La pubblicità occulta lede la deontologia

partnership all'estero" - riferimenti alle problematiche tecnico giuridiche connesse ai rapporti commerciali e societari. Ma non c'era niente di tutto questo. Il quotidiano aveva messo a disposizione quattro pagine e il contenuto del pezzo, organizzato come una reale intervista, metteva in evidenza oltre all'operato professio-



nale portato avanti dal legale, la configurazione dello studio e persino diverse fotografie allegate ritraenti la struttura.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia aveva ritenuto questa intervista una violazione delle norme deontologiche in materia di pubblicità e informazione dell'attività professionale. L'avvocato incolpato della violazione aveva deciso di impugnare la sanzione di fronte al Consiglio Nazionale Forense, ma quest'ultimo aveva respinto il ricorso. Portato il caso di fronte alle Sezioni unite della Cassazione, queste hanno confermato il giudizio del Consiglio dell'Ordine forense.

La sentenza della suprema corte ha sottolineato che il "tipo di pubblicazione", il "titolo dell'articolo", la "forma dell'intervista", costituivano una "modalità" non consona - perché "non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria" - che ben poteva, quindi, definirsi "occulta".

La Cassazione ha ritenuto l'intervista fuorviante e deviante perché non consentiva al lettore di percepire immediatamente che si trovava davanti a un messaggio promozionale, e tale modalità non è stata ritenuta consona ai veti della deontologia.

I giudici in ermellino hanno dichiarato che "in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ... poichè l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall'art. 2 del dl 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all'organo professionale di san-

zionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza", in linea dunque con quanto fissato dal codice deontologico forense. Per i giudici capitolini la *réclame* informativa dovrebbe essere "funzionale all'oggetto, veritiera e cor-

retta", e non equivoca, ingannevole o denigratoria.

Non una censura quindi al diritto ad una "pubblicità promozionale" dell'attività professionale, ma un monito alle modalità con le quali la suddetta pubblicità può concretamente realizzarsi. ●

CERCA PEC - WWW.INIPEC.GOV

Tocca agli Ordini inviare le caselle degli iscritti

Con una specifica nota, il Ministero dello Sviluppo economico ha ricordato che gli Ordini professionali devono trasmettere tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti agli Albi di propria competenza.

Gli indirizzi sono in corso di inserimento nell'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata). L'elenco è disponibile su un portale telematico dedicato, liberamente accessibile dal 19 giugno da cittadini, imprese e professionisti, senza necessità di autenticazione.

Con il Decreto Ministeriale del 19 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2013, n. 83) il Ministero dello Sviluppo economico ha illustrato le modalità di realizzazione, gestione operativa e accesso dell'elenco telematico degli indirizzi PEC, nonché le modalità e le forme con cui Ordini e Collegi professionali devono comunicare ed aggiornare gli indirizzi di PEC relativi ai professionisti iscritti agli Albi di propria competenza. In questa fase di prima costituzione dell'INI-PEC, gli Ordini trasferiscono in modalità telematica gli indirizzi PEC. Il registro verrà aggiornato quotidianamente (solo per i primi sei mesi, in fase d'avvio quindi, l'aggiornamento avverrà ogni 30 giorni).

La Fnovi ricorda che l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata è un adempimento obbligatorio previsto in capo al singolo professionista ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella Legge 2/2009. Al professionista spetta poi il compito di comunicare all'Ordine di appartenenza la PEC attivata.

Ad oggi hanno una casella PEC 20887 veterinari, una percentuale di compliance del 70,13% sul totale degli iscritti.